

1) CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE STRUMENTALE.

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento ai fini IVA delle spese accessorie ad un contratto di locazione di immobile strumentale.

RISPOSTA In base all'art. 67 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli oneri accessori ad un contratto di locazione, addebitati dal locatore al conduttore, devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Di conseguenza, gli oneri accessori ad un contratto di locazione esente da IVA, seppur autonomamente imponibili ai fini IVA, sono attratti alla stessa disciplina dell'operazione principale (il contratto di locazione) e, dunque, esenti dall'applicazione dell'imposta.

Per oneri accessori debbono intendersi le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.



2) RITENUTE DI ACCONTO DEL COLLABORATORE FAMILIARE

DOMANDA Si chiede se un collaboratore familiare possa attribuire all'impresa familiare le proprie ritenute di acconto.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 56 del 2009, nel fornire una lettura coordinata dell'articolo 22 del TUIR con l'articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997, ha previsto che i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR possano acconsentire, in maniera espressa, a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione affinché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi mediante il modello F24.

3) "BONUS RENZI"

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine al cosiddetto "bonus Renzi" e le novità introdotte con l'art. 3 del D.L. n. 50 del 2017, in base al quale è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i canali Entratel/F24 online (quindi i canali degli intermediari abilitati) per ogni tipologia di compensazione fiscale eseguita dai titolari di partita IVA, a prescindere dall'importo considerato.

RISPOSTA Dal 24 aprile 2017, le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, contenenti crediti in compensazione relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non potranno più essere presentate presso istituti bancari e poste neanche con l'utilizzo del servizio home banking (servizi bancari con accesso da internet). Il contribuente potrà avvalersi esclusivamente dei servizi dell'Agenzia delle Entrate. Si ritiene che, tra i crediti in compensazione soggetti a tale procedura, non rientrino quelli relativi al cd. bonus 80 euro, previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 66/2014, anticipato dai datori di lavoro quali sostituti di imposta ai titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto. Il comma 3 dell'articolo 3 del DL 50/2017, infatti, fa riferimento ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il bonus Renzi, di 80 euro, non è, però, tra quelli che vanno indicati nel quadro RU.



4) BUONI BENZINA: TRATTAMENTO FISCALE

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento fiscale dei buoni carburante utilizzati come omaggio ai propri clienti.

RISPOSTA I buoni carburante rientrano nella categoria dei benefit aziendali. Se i buoni sono di importo pari o inferiore ai 50 euro, essi sono interamente deducibili. Se, invece, sono di importo superiore, essi devono essere contabilizzati all'interno della voce di costi di rappresentanza con i limiti relativi alla detraibilità di tali spese, ossia l'1,3% dei ricavi fino a 10 milioni, 0,5% dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni, 0,1% dei ricavi per la parte eccedente 50 milioni.

5) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA

DOMANDA Si chiede di conoscere quali siano le modalità di fatturazione da osservare, nell'ambito di un servizio dato in appalto ad una Associazione Temporanea d'Impresa.

RISPOSTA Per quanto riguarda le modalità di fatturazione tra i soggetti interessati nell'ambito di un servizio dato in appalto ad un'ATI, secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione finanziaria, l'associazione temporanea d'impresa è considerata come soggetto autonomo ai fini IVA quando il servizio, per la particolare natura delle opere da eseguire, non sia separabile tra le varie imprese.

Nel caso in cui, invece, ciascuna società resti indipendente e provveda autonomamente all'esecuzione, gestione e amministrazione della propria parte di attività, assumendone le obbligazioni, gli oneri e i rischi conseguenti, ciascuna impresa è tenuta a fatturare direttamente all'ente appaltante le prestazioni di propria competenza (R. M. del 28/06/1988 prot. 550231, Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 172 del 2007 e n. 246 del 2008).

6) MODELLO 770: TRASMISSIONE DISGIUNTA DELLE CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE E CERTIFICAZIONI AUTONOME

DOMANDA Si chiede di conoscere se, con riferimento al modello 770, è possibile trasmettere in modo disgiunto le certificazioni lavoro dipendente e le certificazioni autonome, trasmesse sia entro il 7/03/2017 che oltre tale data.

RISPOSTA Le istruzioni per la compilazione del modello 770, chiariscono che è data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY, relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY, relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Tale facoltà è consentita a condizione, però, che i sostituti abbiano trasmesso, entro la data del 7 marzo 2017, sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le istruzioni precisano, altresì, che, nel caso in cui i dati riferiti ai diversi redditi dichiarati nel modello che si trasmette (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi) vengano trasmessi separatamente in più flussi, occorre barrare le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute", al fine di indicare il flusso che viene inviato all'interno della dichiarazione oggetto di trasmissione.

